

**MODULO UNICO PRECONTRATTUALE (MUP)
PER I PRODOTTI D'INVESTIMENTO ASSICURATIVI**

Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente documento, **prima della sottoscrizione della prima proposta o del contratto di assicurazione**. Il documento può essere fornito con modalità non cartacea se appropriato rispetto alle modalità di distribuzione del prodotto assicurativo e il contraente lo consente (art. 120-quater del Codice delle Assicurazioni Private).



Sezione I

Informazioni generali sull'intermediario che entra in contatto con il contraente

- a) RICCIO ALESSANDRO
- b) iscritto nella sezione E del RUI al n. E000727452, in data 29/03/2023;
- c) RICCIO ALESSANDRO ha sede legale/operativa in ROMA RM, VIA FRANCESCO D'OVIDIO 95/D, 00137;
- d) i recapiti dei Punti Vendita in cui RICCIO ALESSANDRO opera sono:
ROMA, VIA FRANCESCO D'OVIDIO 95, 00137;
- e) tel. 068292175, indirizzo di posta elettronica AGENZIA.ROMATALENTI.IT@GENERALI.COM, indirizzo PEC ROMATALENTI@PEC.AGENZIE.GENERALI.COM;
- f) sito internet www.agenzie.generalisti.it/romatalenti; l'intermediario non promuove o svolge l'attività tramite siti internet diversi da quello dell'Agenzia per cui opera;
- g) l'autorità competente alla vigilanza sull'attività svolta da RICCIO ALESSANDRO e da AGENZIA ROMA TALENTI S. R. L. è l'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni).
- h) Collaboratore della AGENZIA ROMA TALENTI S. R. L. che ha sede legale/operativa in ROMA RM, VIA FRANCESCO D'OVIDIO 95/D, 00137, iscritta nella sezione A del RUI al n. A000518667 in data 05/05/2015, anche a titolo accessorio, per cui è svolta l'attività di distribuzione del contratto e l'eventuale intermediario collaboratore orizzontale dell'intermediario principale

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario possono essere verificati consultando il registro unico degli intermediari (RUI) assicurativi e riassicurativi sul sito internet dell'IVASS (www.ivass.it).

Sezione II

Informazioni sui modelli di distribuzione

RICCIO ALESSANDRO e AGENZIA ROMA TALENTI S. R. L., per conto della quale l'intermediario svolge l'attività di intermediazione:

- a) agiscono in nome e per conto di Generali Italia S.p.A., D.A.S. DIFESA AUTOMOBILISTICA SINISTRI - S.P.A. DI, EUROP ASSISTANCE ITALIA S.P.A.;
- b) il contratto non viene distribuito in collaborazione con altri intermediari.

Sezione III

Informazioni relative a situazioni di potenziale conflitto d'interesse

- a) RICCIO ALESSANDRO e la AGENZIA ROMA TALENTI S. R. L. non detengono una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di Generali Italia S.p.A. o di eventuale altra Compagnia assicurativa per la quale opera;
- b) Generali Italia S.p.A., Assicurazioni Generali S.p.A. e ogni altra eventuale Compagnia assicurativa per la quale opera, non sono detentrici di una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di AGENZIA ROMA TALENTI S. R. L..

Sezione IV

Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

RICCIO ALESSANDRO e AGENZIA ROMA TALENTI S. R. L., per conto della quale l'intermediario svolge l'attività di intermediazione:

- a) forniscono consulenza ai sensi dell'art. 119-ter comma 3 del Codice delle Assicurazioni Private ossia una raccomandazione personalizzata, contenente i motivi per cui un particolare contratto è ritenuto più indicato a soddisfare le richieste e le esigenze del contraente medesimo;
- b) forniscono consulenza obbligatoria e gratuita ai sensi dell'art. 121-septies del Codice delle Assicurazioni Private;
- c) distribuiscono, in modo esclusivo, i prodotti d'investimento assicurativi di Generali Italia S.p.A.;
- d) forniscono in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata attraverso la consegna del documento contenente le informazioni chiave per il prodotto (KID) e del DIP aggiuntivo IBIP;

Sezione IV
Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

- e) forniscono indicazioni sulle strategie di investimento proposte, inclusi opportuni orientamenti e avvertenze sui rischi associati ai prodotti d'investimento assicurativi proposti o a determinate strategie di investimento proposte attraverso la consegna del documento contenente le informazioni chiave per il prodotto (KID) e del DIP aggiuntivo IBIP;
- f) forniscono ogni altra informazione utile a garantire il rispetto delle regole di trasparenza previste dall'articolo 119-bis, comma 7, del Codice delle Assicurazioni Private.

SEZIONE V
Informazioni sulle remunerazioni e sugli incentivi

- a) il compenso per l'attività di distribuzione svolta è rappresentato da una commissione inclusa nel premio. Non è previsto il percepimento di alcun incentivo per la distribuzione di uno specifico prodotto assicurativo. Tale attività concorre al raggiungimento di obiettivi quantitativi definiti per aggregato di prodotti e parametri qualitativi, al raggiungimento dei quali conseguono ulteriori compensi;
- b) all'intermediario possono essere riconosciuti incentivi monetari e non monetari calcolati in funzione del raggiungimento di obiettivi quantitativi e qualitativi connessi al collocamento di un mix di prodotti destinati a rispondere ai diversi bisogni espressi dal cliente e alla cura del portafoglio Clienti. L'erogazione dell'eventuale incentivo non è contestuale all'acquisizione del singolo contratto ma è subordinata al raggiungimento degli obiettivi quali-quantitativi definiti nel periodo di riferimento;
- c) l'informativa relativa a costi e oneri, secondo quanto previsto dalle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili nonché dall'articolo 121-sexies del Codice e dalle disposizioni regolamentari di attuazione, è fornita attraverso la consegna del documento contenente le informazioni chiave per il prodotto (KID) e del DIP aggiuntivo IBIP;
- d) l'informativa di cui alle lettere a) e b) è relativa a tutti i compensi percepiti dagli intermediari coinvolti nella distribuzione del prodotto assicurativo.

SEZIONE VI
Informazioni sul pagamento dei premi

- a) I premi pagati dal contraente all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso;
- b) le modalità di pagamento dei premi ammesse sono:
 - 1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione;
 - 2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1.

SEZIONE VII
Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

- a) l'attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge;
- b) il contraente ha la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all'intermediario o all'impresa preponente nonché la possibilità, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'intermediario o dell'impresa entro il termine di legge, di rivolgersi all'IVASS o alla Consob secondo quanto previsto nei DIP aggiuntivi;
- c) il contraente ha la facoltà di avvalersi di:
 - presentare ricorso all'Arbitro Assicurativo, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo all'intermediario e/o all'impresa o in caso di assenza di riscontro entro il termine di legge, tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org), dove è possibile consultare gli ulteriori requisiti di ammissibilità, le informazioni relative alle modalità di presentazione del ricorso e ogni altra indicazione utile;
 - avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi.

SEZIONE VIII
Informazioni sul diritto all'oblio oncologico

- a) il contraente o l'assicurato possono esercitare il diritto all'oblio oncologico previsto dall'art. 2 della Legge 7 dicembre 2023, n. 193 conformemente a quanto indicato dagli artt. 56-bis, 56-ter e 68-bis del Reg. IVASS n. 40/2018. Si rimanda al DIP aggiuntivo dei prodotti in offerta per la lettura di tutte le pertinenti informazioni relative ai contenuti ed alle modalità di attuazione del diritto stesso
- b) le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento